



Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca
(emanato con D.R. 33/10 del 15.01.2010, modificato con D.R. n. 794/17 del 16.08.2017)

REGOLAMENTO D'ATENEО PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA

Art. 1

Finalità e finanziamento

1. L'Università degli Studi della Tuscia definisce annualmente, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo 29 Marzo 2012, n. 68 le forme di collaborazione degli studenti e le attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 resi dall'Ateneo. Sono escluse da tali forme di collaborazione quelle inerenti l'attività di docenza, lo svolgimento di esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.
2. L'attribuzione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
3. Le risorse per le collaborazioni studentesche possono essere integrate da finanziamenti concessi dal M.I.U.R., da soggetti pubblici o privati e dalle Strutture di Ateneo.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. I rapporti di collaborazione studentesca sono aperti agli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi della Tuscia in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso, nell'anno accademico per il quale è indetto il concorso, dei seguenti requisiti di merito e di reddito:
 - a) **REQUISITI DI MERITO:**
 - essere iscritto ad un corso di laurea triennale dal secondo anno e fino al primo anno fuori corso ed aver conseguito entro il 31 ottobre dell'anno accademico precedente il numero di crediti indicati nella tabella allegata (all. n. 1);
 - essere iscritto al primo e al secondo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale, con esclusione dei fuori corso; lo studente iscritto al secondo anno di corso deve aver conseguito, alla data del 31 ottobre dell'anno accademico precedente, il numero di crediti indicati nella tabella allegata (all. n. 1).
 - essere nella condizione di conseguire la laurea triennale entro la sessione di dicembre dell'anno di emanazione del bando. Gli studenti selezionati potranno svolgere la collaborazione studentesca a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi della Tuscia prima di iniziare la collaborazione.
2. Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, i CFU indicati nella tabella allegata sono dimezzati (nel caso di risultato frazionato il numero dei crediti va arrotondato all'unità superiore).
3. Possono svolgere le collaborazioni anche gli studenti in mobilità internazionale in ingresso per almeno sei mesi ed in possesso della conoscenza certificata della lingua italiana di livello intermedio B1.
4. Non possono accedere alle collaborazioni:
 - gli studenti iscritti al primo anno di un corso di una laurea triennale o che hanno già conseguito una laurea secondo il vecchio ordinamento, di secondo livello oppure del medesimo livello;
 - gli studenti iscritti ai corsi interateneo con sede amministrativa presso altre Università;
 - gli studenti iscritti con la formula del tempo parziale o che, nell'anno di svolgimento della collaborazione, partecipano a programmi di mobilità internazionale in uscita;
 - gli studenti beneficiari delle borse di studio concesse da Laziodisu territoriale;
 - gli studenti iscritti ai corsi di studio *post-lauream*;



Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca
(emanato con D.R. 33/10 del 15.01.2010, modificato con D.R. n. 794/17 del 16.08.2017)

- gli studenti che svolgono attività lavorative retribuite.

b) REQUISITI DI REDDITO:

Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE presentata dallo studente al momento dell'iscrizione.

Per l'accesso alla collaborazione tale reddito non dovrà superare il valore più elevato della fascia di reddito equivalente individuata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base della disciplina per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 3

Descrizione della collaborazione

1. Le collaborazioni non possono prevedere meno di 50 ore e più di 200 ore di attività per ciascun anno accademico e comunque un numero superiore alle 10 ore settimanali, secondo un orario da concordare con il responsabile della struttura nel rispetto sia delle esigenze di servizio che di studio dei partecipanti. L'orario giornaliero, di norma, non deve superare le tre ore.
2. Le collaborazioni dovranno svolgersi all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi utilizzati dall'Università per le attività oggetto della collaborazione.
3. Lo studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
5. Il compenso è esente dall'imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e non può superare il limite massimo di euro 3.500 annui.

Art. 4

Forme di collaborazione

1. Possono formare oggetto delle collaborazioni le seguenti attività:
 - a) funzionamento delle biblioteche;
 - b) funzionamento dei laboratori linguistici, didattici, scientifici, di teledidattica e delle aule informatiche;
 - c) funzionamento di servizi informativi e di orientamento degli studenti;
 - d) attività di supporto agli studenti disabili;
 - e) assistenza alle attività dei corsi di studio presso le sedi decentrate;
 - f) servizio di reception e di accoglienza ai convegni;
 - g) assistenza alle visite guidate organizzate con le scuole medie superiori e ai test di ingresso ai corsi di studio;
 - h) assistenza alle giornate di presentazione dei corsi di studio e di accoglimento degli studenti in mobilità internazionale in ingresso;
 - i) altre attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo;
 - l) funzionamento di strutture di servizio di Laziodisu Territoriale di Viterbo;
 - m) specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali.
2. L'attività di collaborazione potrà essere preceduta, ove necessario, da un breve periodo di formazione che verrà imputato al monte ore complessivo dell'attività prestata.

Art. 5

Attivazione delle collaborazioni

1. I Responsabili dei Centri di spesa (Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Centri di Servizio, Biblioteche e altre strutture assimilate) e i Responsabili delle Divisioni dell'Amministrazione



Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca
(emanato con D.R. 33/10 del 15.01.2010, modificato con D.R. n. 794/17 del 16.08.2017)

centrale presentano annualmente – su richiesta dell'Ufficio competente dell'Amministrazione – le domande di attivazione delle collaborazioni.

2. Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) le Strutture per le quali viene chiesta la collaborazione;
- b) il personale disponibile presso le medesime;
- c) le prestazioni da assicurare agli studenti, evidenziando anche l'obiettivo di estendere i tempi di erogazione dei servizi.
- d) il numero di fruitori che, presumibilmente, utilizzeranno il servizio;
- e) la disponibilità massima di posti di studio o di lavoro presso la Struttura;
- f) le prestazioni richieste agli studenti, che comunque non dovranno essere sostitutive dell'attività istituzionale del personale, né connesse all'assunzione di responsabilità;
- g) il numero di collaborazioni complessivamente necessarie per il funzionamento di ciascun servizio;
- h) le eventuali capacità richieste agli studenti, che dovranno essere indicate nel bando.

I candidati dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti. Nell'ipotesi di dichiarazione non veritiera il candidato sarà escluso con provvedimento dirigenziale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sulle base della relazione predisposta dall'Ufficio competente, determina annualmente:

- a) l'entità complessiva della spesa da destinare alle collaborazioni;
- b) l'ammontare del compenso orario;
- c) il numero di collaborazioni da assegnare a ciascuna Struttura nonché il monte ore totale delle stesse.

3. L'Ateneo, su proposta e con fondi di Laziodisu territoriale, cura l'attribuzione delle collaborazioni studentesche connesse ai servizi resi da Laziodisu stesso.

Art. 6

Bandi di concorso

1. Il bando di concorso viene emanato dall'Ufficio competente dell'Amministrazione e reso pubblico nel sito web dell'Ateneo nonché mediante altre forme ritenute idonee.

2. Il bando dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) le Strutture per le quali vengono richieste le collaborazioni;
- b) il tipo di servizio che costituirà oggetto delle collaborazioni;
- c) il numero di collaborazioni previste;
- d) le caratteristiche delle prestazioni richieste, la loro durata complessiva e il corrispettivo orario stabilito determinato secondo il c. 2 dell'art. 5;
- f) gli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità delle candidature e per l'accesso alle collaborazioni presso le singole Strutture;
- g) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- h) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale gli studenti devono presentare le candidature;
- i) i requisiti di cui all'art. 9 e il relativo punteggio;
- l) la composizione della Commissione che esaminerà le candidature;
- m) la data di pubblicazione del bando nel sito d'Ateneo.

3. L'Ufficio competente emana anche i bandi per il conferimento delle collaborazioni studentesche destinate a Laziodisu di Viterbo e agli studenti in mobilità internazionale in ingresso.



Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca
(emanato con D.R. 33/10 del 15.01.2010, modificato con D.R. n. 794/17 del 16.08.2017)

Art. 7

Domande di ammissione

1. Le domande di ammissione dovranno essere redatte in conformità con il modello allegato al bando di concorso.
2. Lo studente potrà esprimere fino ad un massimo di due opzioni fra le strutture ove gradirebbe svolgere la collaborazione. Qualora lo studente dovesse risultare assegnatario in due graduatorie sarà escluso da quella di seconda opzione.
3. L'Ufficio competente accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione.
4. Non saranno accettate le domande incomplete e quelle alle quali non sia stata allegata la copia del certificato ISEE.
5. I candidati saranno esclusi con provvedimento dirigenziale.

Art. 8

Nomina e compiti della Commissione

1. La selezione degli studenti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Direttore Generale e composta da tre componenti: un docente, che assume la Presidenza, una unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente.
2. La Commissione formula le graduatorie distinte per Struttura sulla base dei criteri di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale dal secondo anno e fino al primo fuori corso e agli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:
 - a) numero di crediti conseguiti entro il 31 ottobre dell'anno accademico precedente:
 - punti 0,5 per ogni credito in più rispetto al minimo richiesto per l'accesso alle collaborazioni
 - b) votazione media conseguita:
 - punti 10 per la media 30/30;
 - punti 8 per la media compresa tra 29,99/30 e 27/30;
 - punti 6 per la media compresa tra 26,99/30 e 24/30;
 - punti 4 per la media compresa tra 23,99/30 e 21/30;
 - punti 2 per la media compresa tra 20,99/30 e 18/30;
 - c) partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:
 - punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi;
 - punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi;
 - punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi.
2. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:
 - a) votazione conseguita per la laurea triennale:
 - punti 12 per la votazione di 110/110 e lode;
 - punti 10 per la votazione compresa tra 110/110 e 108/110;
 - punti 8 per la votazione compresa tra 107/110 e 105/110;
 - punti 6 per la votazione inferiore a 105/110.
 - b) votazione media conseguita durante il corso di laurea triennale, come formulata al punto b) del precedente comma 1;
 - c) crediti ulteriori rispetto a quelli necessari per conseguire la laurea triennale (CFU 180)
 - punti 0,5 per ogni credito in più.

d) partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:

- punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi;
- punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi;
- punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi.

e) laurea triennale conseguita entro la durata normale del corso di studio:

- punti 3.

Art. 10

Assegnazione delle collaborazioni

1. Le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti in corso. A parità di merito prevarranno le condizioni economiche più disagiate: in tale caso la collaborazione sarà attribuita allo studente in possesso del valore più basso dell'indicatore ISEE. A parità di merito e di reddito equivalente verrà preferito lo studente più giovane di età.
2. L'Ufficio competente ha il compito di coordinare lo scorrimento di tutte le graduatorie.
3. Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie gli studenti potranno presentare ricorso al Rettore che deciderà sugli stessi, con giudizio definitivo, entro i successivi 7 giorni.
4. Le graduatorie definitive, distinte per Struttura, saranno approvate con provvedimento dirigenziale e rese pubbliche nel sito web d'Ateneo.

Art. 11

Contratti di collaborazione

1. L'Ufficio competente avvierà il procedimento per la stipula dei contratti.
2. L'affidamento delle collaborazioni ad ogni singolo studente verrà disposto dalle Strutture richiedenti e da Laziodisu territoriale nell'ipotesi di collaborazioni attivate ai sensi dell'art. 6, comma 3, mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati:
 - a) le generalità dello studente, residenza, domicilio, codice fiscale;
 - b) l'oggetto della collaborazione e le modalità di svolgimento della stessa;
 - c) la durata della collaborazione;
 - d) il nominativo del referente che coordinerà le collaborazioni all'interno della Struttura;
 - e) la forma preferita di pagamento del compenso.
3. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato in un'unica soluzione, a fine collaborazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dal referente che ha seguito l'attività svolta dallo studente.
4. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile.
5. Eventuali controversie tra le parti saranno risolte in prima istanza dal Consiglio del Centro di spesa o dal Direttore Generale.

Art. 12

Obblighi dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni indicate nel contratto di collaborazione, osservando l'orario di servizio concordato e le modalità di svolgimento delle attività stabilite dal referente che ha il compito di coordinare le collaborazioni all'interno della Struttura.

Art. 13

Casi di decadenza

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei casi di:
 - a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;



Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca
(emanato con D.R. 33/10 del 15.01.2010, modificato con D.R. n. 794/17 del 16.08.2017)

- b) irregolarità dell'iscrizione;
 - c) conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale;
 - d) assegnazione della borsa di studio da parte di Lazioidisu territoriale;
 - e) assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente il 15% delle ore previste dal rapporto di collaborazione;
 - f) inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
 - g) indisponibilità al momento della chiamata da parte della Struttura cui lo studente è stato assegnato;
 - h) sanzioni disciplinari.
2. Qualora la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività, allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa. In tale caso si procederà alla sua sostituzione per il numero residuo di ore attingendo alla graduatoria; in mancanza di idonei, le ore residue di servizio verranno distribuite fra gli studenti che già svolgono le collaborazioni presso la Struttura. Gli studenti interessati ne avranno comunicazione dalla Struttura stessa.
3. Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al referente della Struttura interessata il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare l'Ufficio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 14

Cause di rinvio e di sospensione della collaborazione

1. L'inizio della collaborazione può essere rinviato oppure l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura la richiesta di rinvio o di sospensione allegando un certificato medico comprovante lo stato d'infermità e la durata della stessa.
2. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, per le attività di cui all'4, comma 1, lett. n), lo svolgimento dell'incarico termina allorché lo studente consegua la laurea triennale. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale nell'anno di instaurazione dello stesso.
3. Al di fuori delle suddette ipotesi, il referente può consentire il rinvio o la sospensione dell'attività nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a svolgere la collaborazione per seri e documentati motivi.

Art. 15

Valutazione dell'attività svolta

Al termine di ciascun anno il Responsabile del Centro di spesa o della Divisione trasmetterà all'Ufficio una relazione finale sull'attività svolta dagli studenti e sull'efficacia del servizio prestato, contenente anche l'indicazione del numero degli utenti che hanno beneficiato delle collaborazioni. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dalla ripartizione dei fondi tra le Strutture per l'attivazione delle collaborazioni nell'anno successivo.

Art. 16

Disposizioni finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Esso è applicabile alle collaborazioni che saranno attivate a partire dall'a.a. 2017/2018.

ALLEGATO 1

TABELLA - CREDITI CORSI DI STUDIO DI I, II LIVELLO E A CICLO UNICO

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	1 FC
Laurea triennale	30 CFU	60 CFU			90 CFU
Laurea magistrale a ciclo unico	30 CFU	60 CFU	90 CFU	120 CFU	
Laurea Specialistica/magistrale	30 CFU				